

LEXAMBIENTE

RIVISTA TRIMESTRALE
DI DIRITTO PENALE DELL'AMBIENTE

ISSN 2612-2103

Rivista classificata scientifica per il settore IUS 17 da Anvur

Con il supporto di
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI
BICOCCA
DIPARTIMENTO DI
GIURISPRUDENZA
SCHOOL OF LAW



NUMERO 2\2021

- Gestione di rifiuti e assoluta occasionalità del fatto di V. PAONE
- I rifiuti da manutenzione a seguito dell'entrata in vigore del d.lgs n.116/2020 di F. FOGAL
- L'ecodelitto di "omessa bonifica" e le sue prime applicazioni nelle aule di giustizia di G. BONFISSUTO
- La protezione speciale dello straniero in caso di disastro ambientale che mette in pericolo una vita dignitosa di P. BONETTI
- The criminal enforcement of waste management law in irish district courts: a critical analysis (part. 2) di K. O'LEARY



LEXAMBIENTE
Rivista Trimestrale di Diritto Penale dell'Ambiente
Fasc. 2/2021

**I RIFIUTI DA MANUTENZIONE A SEGUITO DELL'ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS
N. 116/2020**

**MAINTENANCE WASTE FOLLOWING THE INTRODUCTION OF ITALIAN D.LGS N.
116/2020**

di **Federico FOGAL**

Abstract. L'emanazione del d.lgs n. 116/2020 ha implicato una modifica sostanziale della disciplina dei rifiuti da manutenzione contenuta nell'art. 266 comma 4 del d.lgs n. 152/2006 (T.U.A.). La novella legislativa ha introdotto nuove categorie definitorie e differenziato gli oneri burocratici in capo agli operatori economici, generando al tempo stesso dubbi interpretativi e applicativi. L'obiettivo di questo lavoro è quello che fornire al lettore una panoramica chiara della novella e darne una interpretazione razionale

Abstract. The issue of d.lgs n. 116/2020 implied a substantial modification of the maintenance waste regulations contained in the art. 266, comma 4, of d.lgs n. 152/2006 (T.U.A.). That law introduced new defining categories and differentiated the bureaucratic burdens for economic operators, generating at the same time interpretative and applicative doubts. The objective of this work is to provide the reader with a clear overview of the law and give it a rational interpretation.

Parole chiave: d.lgs n. 116/2020, rifiuti da manutenzione, movimentazione di rifiuti da manutenzione, formulario, produzione di rifiuti da manutenzione

Key words: d.lgs n. 116/2020, maintenance waste, transport of maintenance waste, waste form, generation of maintenance waste



SOMMARIO: 1. Premessa. – 2. La nuova disciplina. – 3. Conclusioni.

1. Premessa.

Com'è noto, l'entrata in vigore del decreto legislativo n. 116/2020 ha inciso significativamente nella materia dei rifiuti da manutenzione cosiddetta "generica" andando ad abrogare l'art. 266 comma 4¹, a loro precedentemente dedicato, e sostituendolo con l'inserimento di due nuovi commi, il 18 e il 19, all'art. 193² del T.U.A.

Durante la sua vigenza, l'art. 266 comma 4 è stato per lungo tempo motivo di dubbi interpretativi che hanno animato un vivace dibattito tra gli addetti al lavoro con conseguenti incertezze applicative in capo a quei soggetti che, nella loro normale attività di impresa, si trovano a produrre e a dover trattare rifiuti da manutenzione.

I quesiti, in vigenza dell'art. 266, comma 4, a cui l'interprete era chiamato a dare risposta erano generalmente i seguenti: cosa è permesso fare e cos'è vietato al produttore di rifiuti da manutenzione nella loro gestione, quali obblighi documentali devono essere assolti per evitare sanzioni da parte degli organi di controllo e, infine, quali autorizzazioni amministrative possedere per poter operare correttamente.

Gli interpreti, alla ricerca di una risposta conforme al dettato normativo e, più in generale, ai principi cardine della gestione dei rifiuti, avevano formulato e sviluppato tre orientamenti³ diversi che portavano ad esiti tra loro divergenti⁴.

1 L'art. 266, comma 4, prevedeva che *"I rifiuti provenienti da attività di manutenzione o assistenza sanitaria si considerano prodotti presso la sede o il domicilio del soggetto che svolge tali attività"*.

2 L'art. 193 T.U.A. è rubricato come "Trasporto di rifiuti".

3 E' stata volutamente omessa la tesi cosiddetta "negazionista", grandemente minoritaria, perché apertamente osteggia l'art. 266, comma 4, d.lgs 152/2006, in quanto *"foriero di comportamenti criminali"* perché contenente un precetto che si pone in contrasto assoluto col principio di tracciabilità dei rifiuti e di rispetto della normativa europea che ha rilevanza costituzionale, M. SANTOLOCI, *Trasporto dei rifiuti e formulario di identificazione*, AA.VV., *Il manuale pratico dei rifiuti*, Piacenza, 2002.

4 A. PIEROBON, *Il punto sui rifiuti da manutenzione*, in Riv. Qua. di diritto dell'ambiente, 2016/3.



Il primo orientamento, definito “permissivo” per le sue conseguenze applicative, era stato il frutto dell’opera di interpretazione della dottrina⁵. Secondo tale opinione, che traeva origine da una stretta interpretazione letterale della norma, il “luogo di produzione dei rifiuti” doveva essere individuato a tutti gli effetti come la sede o il domicilio del soggetto che eseguiva le attività di manutenzione. Pertanto, poiché la norma considerava i rifiuti originati da un’attività di manutenzione come prodotti presso la sede del manutentore, è lì che doveva essere stabilito il deposito temporaneo⁶ (attività libera e sottoposta ai soli requisiti dell’art. 183 lett. bb) del d.lgs n. 152/2006), fase che, come sappiamo, deve precedere sempre qualsiasi forma di gestione dei rifiuti. In forza di questo assunto, e qui sta la “permissività” di questa tesi, il trasporto di quel materiale, che non è ancora rifiuto perché difetterebbe al momento del suo carico della volontà del “disfarsene” da parte del produttore, dal luogo di effettiva produzione a quello considerato tale dall’art. 266, comma 4, doveva essere inteso quale semplice spostamento o movimentazione e non trasporto (operazione che nel T.U.A. rientra nella gestione dei rifiuti), con la conseguenza diretta e “pratica” della non necessità del formulario né del possesso di alcun titolo autorizzativo in capo al trasportatore.

La predetta interpretazione non era stata in genere accolta con favore né da una parte consistente degli autori⁷ né dagli enti preposti al controllo in quanto eccessivamente permissiva e contraria al principio generale della tracciabilità del rifiuto.

Infatti, gli enti chiamati al controllo del rispetto della normativa sui rifiuti, tramite circolari e note, che non sono certamente fonti normative ma utili indirizzi interpretativi, affermavano che nelle ipotesi di cui al comma 4 dell’art. 266, fosse necessaria la compilazione del formulario di cui all’art. 193 T.U.A.⁸.

5 O. BUSI, *Codice dei rifiuti commentato*, Santarcangelo di Romagna, 2017.

6 Per un approfondimento sul concetto di deposito temporaneo si vedano: A. MURATORI, “*Divagando sul concetto di deposito temporaneo e connessi requisiti (nota a Cass. Pen. n. 20223/2014)*”, *Ambiente&Sviluppo*, 5/2015; M. TAINA, *Deposito temporaneo: ancora chiarimenti sul luogo di produzione (nota a Cass. Pen. Sez. III n. 9856/2009)*, *Ambiente&Sviluppo* 6/2009.

7 L. PRATI, *I rifiuti da manutenzione nel d.lgs. n. 152/2006 tra giurisprudenza e prassi applicativa*, in *Ambiente&Sviluppo*, n. 5/2015; P. FICCO, *Risposta a quesito 1078*, in *Rifiuti. Bollettino di informazione normativa*, Milano, 2016; S. MAGLIA, *La gestione dei rifiuti dalla A alla Z. Dopo il Testo Unico ambientale*, Ipsoa, Milano, 2009.

8 Si veda la nota della Provincia di Brescia del 9 settembre 2010, Prot. 0101878/2010 secondo cui “*il trasferimento dei rifiuti alla sede dell’impresa di manutenzione necessita di formulario, atteso che tale norma nulla dispone in merito e che, quindi, debba trovare applicazione la regola generale di cui all’art. 193 del Testo Unico Ambientale*”. Questa linea interpretativa è condivisa anche dalla provincia di Vicenza, la quale ha affermato che “*i rifiuti derivanti dai lavori di*



Secondo questo diverso indirizzo, definito “intermedio” o “moderato”, i rifiuti da manutenzione si consideravano sempre come prodotti presso la sede del manutentore (e non nel luogo dove è avvenuta l’effettiva manutenzione) e poiché il manutentore è produttore del rifiuto⁹ (art. 183, comma 1, lett. f), egli poteva stabilire un deposito temporaneo presso di sé (nel rispetto dell’art. 183, comma 1 lett. b) e trasportarci i rifiuti prodotti dal luogo di intervento con mezzi propri, se iscritto in categoria 2-bis, o di terzi autorizzati, iscritti in categoria 4 o 5 a seconda del rifiuto, ma sempre con la compilazione del formulario.

Si realizzava così, a parere dei propugnatori di tale indirizzo, una lettura coerente e pacifica dell’art. 266, comma 4 ai principi generali della gestione dei rifiuti.

L’ultimo indirizzo interpretativo, definito “rigoroso”¹⁰, affermava invece che il luogo di produzione del rifiuto rimaneva sempre e comunque il luogo effettivo di produzione ponendo l’accento sull’inamovibilità del luogo di produzione derivante dai principi di diritto comunitario e negando l’estensione dell’art. 230, comma 1, regolante i rifiuti da manutenzione di rete e infrastrutture pubbliche, di natura eccezionale e derogatoria, alle generiche attività manutentive. Ciò avrebbe le seguenti conseguenze operative: è sempre possibile il trasporto presso la sede, legale od operativa, del manutentore dei materiali od apparecchiature da sottoporre alla decisione del “disfarsi”, pertanto, non può configurarsi né parlarsi propriamente di trasporto di rifiuti ma di

manutenzione possono essere tenuti in deposito temporaneo presso la sede dei singoli manutentori senza autorizzazione e nel medesimo luogo potranno essere conservati i registri di carico e scarico. La ratio della fictio iuris introdotta dal legislatore è quella di evitare che il manutentore debba portare con sé il registro presso ogni luogo di manutenzione e che presso tale luogo debba essere ogni volta costituito un deposito temporaneo di rifiuti. La finzione legislativa non incide sulla disciplina del trasporto, anche perché il trasporto dei rifiuti da manutenzione non è elencato tra quelli esonerati dall’obbligo del formulario in base all’espressa previsione dell’art. 193, comma 4, del d.lgs. n. 152/2006. In conclusione, l’adempimento formale del formulario può essere omissivo dal manutentore solo se trasporta rifiuti non pericolosi derivanti dalla propria attività a condizione che il trasporto avvenga in modo occasionale e saltuario e non superi il limite quantitativo di trenta kg o trenta litri”.

9 Sul concetto di manutentore come produttore di rifiuti, vedasi L. PRATI, *Responsabilità del detentore dei rifiuti per il corretto smaltimento: le novità legislative confermano gli obblighi di controllo*, in www.lexambiente.it, 2006; C. PASQUALINI SALSA, *Diritto ambientale*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2004, che cita la sentenza della Cass. Pen., Sez. III, 21 gennaio 2000 riguardante il titolare concessione edilizia dalla quale derivavano rifiuti edili: il concetto di produttore è riferito non solo alla materialità della produzione, ma include «anche il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile» la produzione del rifiuto (posizione di garanzia); v. anche Cass. Pen., Sez. III, 10 gennaio 2001, n. 157; P. GIAMPIETRO, *Classificazione e disciplina dei rifiuti prodotti da imprese di manutenzione*, in *Ambiente* n. 1/2000, pag. 32, cit. anche da S. BERTAZZO, *Commento all’art. 183*, in N. LUGARESI - S. BERTAZZO (a cura di), *Nuovo codice dell’ambiente*, Maggioli, Santarcangelo di Romagna, 2009.

10 Vedasi G. TAPETTO, *Rifiuti da manutenzione e da attività sanitarie tra d.lgs n. 152/2006 e Sistri*, in www.ambientediritto.it.



trasporto di materiali e/o apparecchiature residuali; il trasporto presso la sede, legale od operativa, è sempre escluso sia per i rifiuti pericolosi che per i rifiuti non pericolosi comunque non reimpiegabili, che non possono essere oggetto di decisione diversa dal “disfarsi” facendo qui riferimento alla sempre conforme e radicata giurisprudenza della Cassazione in tema di individuazione del rifiuto; tali rifiuti possono essere trasportati a destinazioni autorizzate di recupero o smaltimento tramite trasportatore autorizzato accompagnato da formulario ovvero, per i soli non pericolosi, dalla medesima impresa manutentrice iscritta all'Albo Nazionale dei Gestori nella sezione speciale dell'art. 212, comma 8, alle condizioni previste in tale comma.

Volendo sintetizzare il contenuto di questo indirizzo interpretativo, la semplificazione dell'art. 266, comma 4, sarebbe limitata al consentire di tenere il registro di carico e scarico presso la sede legale od operativa del manutentore cioè di avere una gestione “centralizzata” unicamente di quell'adempimento burocratico.

Anche questa tesi era stata oggetto di critiche da parte di diversi autori.

Sul punto era intervenuta anche una pronuncia della Cassazione¹¹ che aveva affermato come l'unica “movimentazione” esente dalle norme sui rifiuti debba avvenire “*all'interno di uno stesso compendio nel luogo reale di produzione dei rifiuti*”, e non quando vi sia invece stato “*trasferimento comportante instradamento da tale luogo a quello giuridico di produzione. In tale situazione il trasporto in sé va considerato già attività di gestione di rifiuti*”.

Pertanto, facendo tesoro delle indicazioni univoche della Cassazione, si doveva necessariamente concludere che i rifiuti (tali fin dall'origine) prodotti da attività di manutenzione dovevano essere sempre trasportati con formulario nel percorso tra la sede dell'intervento di manutenzione e la sede legale o il domicilio del manutentore se ciò implicava l'utilizzo della strada pubblica. Il trasporto doveva avvenire tramite trasportatore autorizzato, iscritto in categoria 4 o 5, ovvero con mezzi propri del manutentore iscritto nella sezione speciale del trasporto in conto proprio (art. 212, comma 8), categoria 2-bis; in entrambi i casi il trasporto doveva essere accompagnato da formulario che doveva riportare nelle note compilabili l'individuazione del trasporto come eseguito in forza dell'art. 266 comma 4.

In sostanza la Cassazione dava il proprio assenso all'orientamento “intermedio” senza

11 Cass. Pen., Sez. III, sentenza n. 17460 del 10 maggio 2012.



dubbio il maggioritario finora.

2. La nuova disciplina

Quello esposto poc'anzi era lo stato dell'arte, in materia di rifiuti da manutenzione "generica" fino all'entrata in vigore del d.lgs. n. 116/2020.

Come detto, il Legislatore è andato a incidere, con questa recente novella, sulla disciplina generale della gestione dei rifiuti riscrivendo integralmente l'art. 193, rubricato "trasporto dei rifiuti" (art. 1, comma 19, d.lgs n. 152/2006) e abrogando direttamente l'art. 266, comma 4. Il nuovo art. 193 d.lgs n. 152/2006, interamente riscritto, ora contiene due nuovi commi, il 18 e il 19, che ridisegnano gli obblighi "documentali" degli operatori che producono o gestiscono i rifiuti sanitari e i rifiuti da manutenzione precedentemente regolati congiuntamente dall'art. 266 comma 4. Detti commi recitano:

"18. Ferma restando la disciplina in merito all'attività sanitaria e relativi rifiuti prodotti, ai fini del deposito e del trasporto, i rifiuti provenienti da assistenza sanitaria domiciliare si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio dell'operatore che svolge tali attività. La movimentazione di quanto prodotto, dal luogo dell'intervento fino alla sede di chi lo ha svolto, non comporta l'obbligo di tenuta del formulario di identificazione del rifiuto e non necessita di iscrizione all'Albo ai sensi dell'articolo 212.

19. I rifiuti derivanti da attività di manutenzione e piccoli interventi edili, ivi incluse le attività di cui alla legge 25 gennaio 1994, n. 82, si considerano prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del soggetto che svolge tali attività. Nel caso di quantitativi limitati che non giustificano l'allestimento di un deposito dove è svolta l'attività, il trasporto dal luogo di effettiva produzione alla sede, in alternativa al formulario di identificazione, è accompagnato dal documento di trasporto (DDT) attestante il luogo di effettiva produzione, tipologia e quantità dei materiali, indicando il numero di colli o una stima del peso o volume, il luogo di destinazione.

Appare chiaro che il Legislatore ha tentato di dirimere tutte le questioni emerse finora sull'inquadramento dei rifiuti da manutenzione, nonché sanitari, e sugli obblighi documentali da assolvere da parte degli operatori. È sicuramente da vedersi con favore anche l'attenzione posta dal



Legislatore nell'utilizzo della terminologia corretta, memore delle indicazioni provenienti sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, che ha il pregio di indirizzare il lettore nel giusto cammino interpretativo sia letterale che teleologico; ci si riferisce, ad esempio, all'utilizzo del termine "movimentazione" e di "trasporto" per andare a descrivere delle attività che, se nel concreto non si differenziano (in entrambi i casi c'è il trasferimento di materiale da un luogo ad un altro), sono poste in essere prima e dopo l'inizio formale della gestione dei rifiuti e conseguentemente circoscrivono il momento in cui "scattano" gli obblighi generali dettati in tema di gestione dei rifiuti.

Un altro elemento ricavabile dalla lettera dei due nuovi commi è l'intenzione del Legislatore di trovare una sintesi tra i vari indirizzi interpretativi emersi in tema di rifiuti da manutenzione contemperandoli con l'esigenza di tracciamento degli stessi per evitare comportamenti criminogeni (tendenza riscontrata negli orientamenti consolidati della Corte di Cassazione come di una parte minoritaria della dottrina)¹².

Il nuovo comma 18 limita la propria portata applicativa ai soli rifiuti da assistenza sanitaria domiciliare, per cui si introduce all'interno della precedente deroga, senz'altro più ampia, di cui all'art. 266, comma 4, ora abrogato, un ulteriore regime particolare ma vengono, cosa più importante, accolti dal Legislatore degli orientamenti emersi in dottrina: a) viene ribadita la configurabilità della *fictionis iuris*¹³, che veniva già considerata sussistente nella vigenza del vecchio art. 266, comma 4, tramite la quale i rifiuti prodotti presso terzi si considerano come prodotti presso l'unità locale, la sede o il domicilio del manutentore; b) in forza della *fictionis iuris*, però, questi rifiuti sono tali solo dopo essere giunti presso l'unità locale, la sede o il domicilio dell'operatore, luogo in cui è permessa la realizzazione del deposito temporaneo, pertanto, il legislatore parla di "movimentazione dei prodotti" e non di "trasporto (di rifiuti)" per indicare il loro spostamento dal

12 Per un ulteriore approfondimento si veda: G. TAPETTO, *Rifiuti da manutenzione: le nuove regole le nuove disposizioni del d.lgs. 116/2020*, in www.ambientediritto.it.

13 V. COLACINO, voce *Fictio iuris*, in *Novissimo Digesto Italiano*, vol. VII, Torino, 1957: "si suole generalmente designare come 'finzione giuridica' (*fictio iuris*) quel procedimento logico, per cui, pur non essendo un dato fatto direttamente contemplato da una norma giuridica, si riesce ad assoggettarlo ugualmente alla disciplina dettata da quest'ultima, immaginando che in luogo del fatto stesso se ne sia verificato un altro diverso, rientrando nella previsione normativa (...) si ricorre alla finzione quando nemmeno in via di interpretazione estensiva o analogica può sottomettersi una determinata situazione di fatto all'imperio di una norma», talché la finzione può essere definita come "una ideale modificazione e correzione della realtà concreta, diretta a rendere possibile l'applicazione di una norma, altrimenti non applicabile".



luogo di effettiva produzione alla sede dell'operatore e la esenta, quella che sarebbe un'operazione di gestione di rifiuti, dall'obbligo di tenuta di formulari e di iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali (il Legislatore parla, infatti, di "prodotti" in luogo di "rifiuti").

Di fatto il Legislatore abbraccia, in riferimento a questa sottocategoria di rifiuti da assistenza sanitaria, l'orientamento dottrinale che abbiamo detto definirsi "permissivo".

Più complessa è la normazione degli obblighi derivanti dalla produzione di rifiuti da manutenzione di cui al successivo comma 19.

Infatti, il Legislatore, spostando la deroga del vecchio art. 266, comma 4, all'interno del nuovo art. 193, la allarga anche ai rifiuti derivanti da piccoli interventi edili¹⁴ e a quelli prodotti dalle attività disciplinate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82¹⁵, e differenzia gli obblighi documentali e autorizzativi in ragione di un principio quantitativo, purtroppo, indeterminato: i "quantitativi limitati" di cui al secondo capoverso del comma 19.

In questo caso, il Legislatore ha risolto alcune questioni applicative ma ne ha originate altre che daranno adito a nuovi dibattiti interpretativi.

Elencando per punti gli aspetti salienti della novella, come fatto al precedente comma, possiamo osservare che: a) viene ancora una volta utilizzata la figura della *fiction iuris*, per cui i rifiuti prodotti da attività manutentive, da piccoli interventi edili e da attività di pulizia, disinfestazione, derattizzazione e sanificazione (queste ultime regolate dalla legge 25 gennaio 1994, n. 82) sono da intendersi come prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del produttore; b) per l'effetto di tale "finzione giuridica", il Legislatore prevede per il trasporto di detti rifiuti un adempimento documentale meno gravoso, da formulario a DDT, operando di fatto una vera e propria deroga.

A riguardo di quest'ultimo punto è corretto rilevare che il Legislatore non ha introdotto una deroga assoluta alla tenuta del formulario bensì limitata ai casi in cui i rifiuti prodotti siano di "quantitativi limitati" per cui, solo in quei casi, è ammesso che il trasporto dei rifiuti dal luogo di

14 I rifiuti da demolizione e quelli edili sono sempre stati considerati rifiuti, per cui il deposito temporaneo era da stabilirsi nel luogo di produzione degli stessi, cioè nei pressi del cantiere di lavoro, e il loro trasporto era ammesso solo verso una destinazione di recupero o smaltimento eseguito con autorizzazione derivante dall'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali.

15 Le attività disciplinate dalla Legge 25 gennaio 1994, n. 82, sono: le attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione o di sanificazione.



effettiva produzione a quello dell'unità locale, sede o domicilio del produttore sia accompagnato “*in alternativa al formulario di identificazione, (è accompagnato) dal documento di trasporto (DDT)*” recante delle informazioni ulteriori rispetto a un comune DDT che risultano, pertanto, essere obbligatorie.

Come diretta conseguenza, ora la norma ammette un trasporto “limitato” di rifiuti senza la compilazione di alcun formulario mentre è da ritenersi sempre necessaria l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali del soggetto che compie effettivamente le operazioni di trasporto sia esso il manutentore o un terzo. L'impatto e la portata effettiva della deroga rimangono assolutamente dubbie poiché nulla di preciso è detto circa i “*quantitativi limitati*”; la norma, infatti, difetta di precisione non indicando un quantitativo massimo misurabile in chili o litri per rimanere all'interno del concetto dei “quantitativi limitati” e lasciando, di fatto, tale determinazione in capo agli enti di controllo finché non ci sarà un intervento giurisprudenziale. La giurisprudenza sarà chiamata a svolgere un'attività interpretativa tutt'altro che semplice, sia perché dovrà rinvenire all'interno del T.U.A. un limite quantitativo adeguato evitando che ci siano aggiramenti criminogeni della norma sia perché le varie attività elencate dal nuovo art. 193, comma 19 (piccoli interventi edili, attività di pulizia, di disinfezione, di disinfestazione, di derattizzazione e di sanificazione) variano grandemente per la loro portata di intervento che per la quantità di rifiuti che esse possono produrre.

Volendo avanzare, in questa sede, un'ipotesi volta a individuare un limite quantitativo plausibile che risponda ad un'esigenza di coordinamento della novella con le altre norme vigenti, questa verterebbe sull'art. 212, comma 8¹⁶, che permette ai produttori iniziali di rifiuti di effettuare

16 L'art. 212, comma 8, del d.lgs n. 152/2006 afferma: “8. I produttori iniziali di rifiuti non pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti, nonché i produttori iniziali di rifiuti pericolosi che effettuano operazioni di raccolta e trasporto dei propri rifiuti pericolosi in quantità non eccedenti trenta chilogrammi o trenta litri al giorno, non sono soggetti alle disposizioni di cui ai commi 5, 6, e 7 a condizione che tali operazioni costituiscano parte integrante ed accessoria dell'organizzazione dell'impresa dalla quale i rifiuti sono prodotti. Detti soggetti non sono tenuti alla prestazione delle garanzie finanziarie e sono iscritti in un'apposita sezione dell'Albo in base alla presentazione di una comunicazione alla sezione regionale o provinciale dell'Albo territorialmente competente che rilascia il relativo provvedimento entro i successivi trenta giorni. Con la comunicazione l'interessato attesta sotto la sua responsabilità, ai sensi dell'articolo 21 della legge n. 241 del 1990: a) la sede dell'impresa, l'attività o le attività dai quali sono prodotti i rifiuti; b) le caratteristiche, la natura dei rifiuti prodotti; c) gli estremi identificativi e l'idoneità tecnica dei mezzi utilizzati per il trasporto dei rifiuti, tenuto anche conto delle modalità di effettuazione del trasporto medesimo; d) l'avvenuto versamento del diritto annuale di registrazione di 50 euro rideterminabile ai sensi dell'articolo 21 del decreto del Ministro dell'ambiente 28 aprile 1998, n. 406. L'iscrizione deve essere rinnovata ogni 10 anni e l'impresa è tenuta a comunicare ogni variazione intervenuta successivamente all'iscrizione. Le iscrizioni di cui al



il trasporto conto proprio senza dover richiedere l'iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali nel rispetto di alcuni limiti quantitativi espliciti. Detta norma, infatti, impone un tetto al trasporto conto proprio di rifiuti pericolosi di “*trenta chilogrammi o trenta litri al giorno*”, limite superato il quale è necessario il possesso delle autorizzazioni di cui all'art. 212; applicando per analogia tale limite, visto che il Legislatore in quella sede ha inteso già soppesare le esigenze di praticità con quelle di tracciabilità del ciclo di gestione dei rifiuti, nel silenzio dell'art. 193, comma 19, si otterrebbe un doppio risultato utile: quello di armonizzare e coordinare i due precetti e di riempire la lacuna della novella quantificando ragionevolmente il concetto di “*quantitativi limitati*”.

Sul punto non ci resta che attendere, purtroppo, una pronuncia della Cassazione.

Un altro importante precetto, sempre legato al concetto indeterminato di “quantitativi limitati” è rappresentato dal fatto che parrebbe obbligatoria la realizzazione del deposito temporaneo presso il luogo di effettiva produzione nei casi in cui i rifiuti prodotti siano di “*quantitativi (non) limitati*”. Se così fosse il secondo capoverso svuoterebbe di senso la deroga del primo capoverso e la *fiction iuris*, ivi prevista, che considera i rifiuti prodotti nel luogo di effettiva esecuzione delle prescritte attività come prodotti presso l'unità locale, sede o domicilio del produttore.

Si ripresenterebbe nuovamente l'annoso problema che aveva interessato l'abrogato art. 266, comma 4.

Per cui, nei casi di produzione di “*quantitativi (non) limitati*” di rifiuti, o consideriamo obbligatoria la realizzazione del deposito temporaneo presso il luogo di effettiva produzione di rifiuti svuotando la deroga di cui al primo capoverso e vietando il trasporto dei rifiuti ivi prodotti se non verso una destinazione di recupero o smaltimento oppure, nel tentativo di salvare entrambi i precetti, permettiamo agli operatori di poter realizzare detto deposito temporaneo sia presso il luogo di effettiva produzione sia presso la propria unità locale, sede o domicilio, recuperando, per forza di cose, le indicazioni forniteci dall'orientamento “intermedio” emerso nell'interpretazione dell'art. 266 comma 4.

A parere di chi scrive, la seconda opzione è quella preferibile.

presente comma, effettuate entro il 14 aprile 2008 ai sensi e per gli effetti della normativa vigente a quella data, dovranno essere aggiornate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente disposizione”.



Volendo coordinare e interpretare in via teleologica il comma 19, nei casi di produzione di rifiuti per “*quantitativi (non) limitati*”, è senz'altro più sensato considerare ancora possibile la realizzazione del deposito temporaneo, a scelta del produttore, in due luoghi diversi e ammettere il trasporto di quei rifiuti, che sono già tali a seguito della loro produzione presso il luogo effettivo di attività, dal luogo in cui sono stati effettivamente prodotti a quello dell'unità locale, sede o domicilio del produttore, tramite formulario e iscrizione all'Albo nazionale gestori ambientali come propugnato dall'orientamento “intermedio”. L'applicazione di tale orientamento, sarebbe anche suffragata dall'inciso presente al secondo capoverso, “*in alternativa al formulario di identificazione*”, che farebbe pensare all'obbligatorietà del formulario e, quindi, del possesso di tutte le autorizzazioni di cui all'art. 212, per il trasporto di rifiuti dal luogo di effettiva produzione a quello in cui il produttore, presso la propria sede, stabilisce il deposito temporaneo.

3. Conclusioni

Come abbiamo visto, la novella ha indubbiamente il pregio di aver chiarito alcuni aspetti applicativi della normativa sui rifiuti da manutenzione generica e da assistenza sanitaria domiciliare ma ha anche introdotto un nuovo concetto, quello dei “*quantitativi limitati*”, di fatto indeterminato e generico che alimenterà nuovi dubbi e difficoltà applicative.

In attesa di vedere quali saranno le linee interpretative adottate dagli organi di controllo e dalle autorità giudiziarie che dovranno applicare concretamente i nuovi precetti, è assolutamente doveroso cercare di dare già da subito delle indicazioni concrete e chiare a quegli operatori economici che producono e gestiscono rifiuti da manutenzione soprattutto perché il mancato rispetto delle norme dettata in tema di rifiuti può comportare conseguenze gravi sia dal punto di vista penale che patrimoniale¹⁷.

Se per i rifiuti derivanti da assistenza sanitaria domiciliare la deroga è chiara e inconfutabile

17 L'art. 256 del T.U.A. recita: “1. Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell'articolo 29 quattordicesimo, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208, 209, 210, 211, 212, 214, 215 e 216 è punito: a) con la pena dell'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi; b) con la pena dell'arresto da sei mesi a due anni e con l'ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi”.



(*in claris non fit interpretatio*) lo stesso non può dirsi per i rifiuti da manutenzione in quanto, come è stato esposto, la possibilità di godere di un onere amministrativo meno gravoso (da formulario a DDT) è legata al concetto di “*quantitativi limitati*”. Al momento nell’incertezza di quali siano i contorni di questo concetto è senz’altro preferibile che gli operatori mantengano un atteggiamento cauto e, pertanto, si attengano alle seguenti indicazioni: a) siano in possesso dell’iscrizione all’Albo nazionali dei gestori ambientali in categoria 2-bis, che permette loro di gestire i propri rifiuti; b) continuino a compilare il formulario, limitando l’utilizzo del DDT ai soli casi in cui i rifiuti da trasportare siano incontestabilmente di quantitativi limitati, qualche chilo o qualche litro, e nel dubbio preferire sempre l’annotazione del formulario; c) nel caso in cui ritengano di approntare il deposito temporaneo presso la propria unità locale, sede o domicilio, per le operazioni di trasporto dal luogo di effettiva produzione a luogo prestabilito affidarsi a soggetti terzi autorizzati oppure, se eseguite in proprio, possedere l’iscrizione all’Albo nazionali dei gestori ambientali in categoria 4 o 5 e ricordarsi di riportare l’attività nel formulario facendo riferimento non più all’art. 266 comma 4 ma all’art. 193 comma 19, recuperando e aggiornando i precetti dell’orientamento moderato emerso nell’interpretazione della norma precedente.